

COMUNE DI VAL BREMBILLA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

**ART.81 DELLA L.R. 12/2005, DGR 7977 DEL 06/08/2008, DGR 8138 DEL 01/10/2008 E
DGR 8952 DEL 11/02/2009**

Approvato con Decreto del Commissario Prefettizio n. _____ del _____

INDICE:

PREMESSA.....	pag. 3
ARTICOLO 1 – Istituzione e Finalità.....	pag. 4
ARTICOLO 2 - Competenze della Commissione.....	pag. 4
ARTICOLO 3 - Composizione della Commissione.....	pag. 4
ARTICOLO 4 - Nomina della Commissione e Incompatibilità.....	pag. 5
ARTICOLO 5 - Convocazione della Commissione.....	pag. 5
ARTICOLO 6 - Quorum Strutturale e Funzionale.....	pag. 5
ARTICOLO 7 - Attività di Segreteria della Commissione.....	pag. 6
ARTICOLO 8 - Struttura Tecnica per l'Istruttoria delle Pratiche.....	pag. 6
ARTICOLO 9 - Termini per l'Espressione del Parere.....	pag. 6
ARTICOLO 10 – Indennità.....	pag. 7
ARTICOLO 11 – Durata della Commissione e Sostituzione dei suoi Componenti.....	pag. 7

Premessa

L'art. 81 *“Istituzione delle commissioni per il paesaggio”* della L.R. 12/2005 (pubblicata nel B.U. Regione Lombardia 16 marzo 2005, 1° S.O. al B.U.R.L. 14 marzo 2005, n. 11) impone che *“Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale”*. La legge non prevede criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio lasciando piena discrezionalità agli enti competenti.

A seguito delle novità introdotte nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dal D.Lgs. 26/03/2008, n. 63, la Regione Lombardia, con successive Deliberazioni di Giunta n. VIII/7977 del 06/08/2008, n. VIII/8139 del 01/10/2008 e VIII 8952 del 11/02/2009, ha dato avvio ad un procedura volta a verificare che tutti gli enti locali depositari di funzioni paesaggistiche possiedano i necessari requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica precisando nel contempo le caratteristiche di cui ogni Commissione deve godere per poter adempiere correttamente ai propri compiti.

Art. 1 Istituzione e Finalità

Il presente regolamento istituisce e disciplina le funzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del **Comune di Val Brembilla**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, conformandola ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VIII/7977, del 06 agosto 2008, n. VIII/8139 del 10 ottobre 2008 e n. VIII 8952 del 11/02/2009.

Art. 2 Competenze della Commissione

La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito a:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui gli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 421/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;
- irrogazione delle sanzioni di cui, ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- rilascio di pareri ai sensi dell'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- emanazione di pareri inerenti la valutazione paesistica dei progetti prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. per le aree non soggette a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 08 novembre 2002.

Art. 3 Composizione della Commissione

La Commissione è composta da n. 3 componenti, compreso il Presidente.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione

del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum.

Art. 4 Nomina della Commissione ed incompatibilità

La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale.

I componenti devono essere in possesso dei requisiti descritti nel precedente articolo.

La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente ed il Vicepresidente.

Fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità, i componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o urbanistica o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi da prendere parte alla discussione e votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quinto grado.

Art. 5 Convocazione della Commissione

La Commissione è convocata dall'Ufficio Tecnico Comunale a nome e per conto del Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento del Vicepresidente.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica (e-mail).

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

Art. 6 Quorum strutturale e funzionale

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza

della maggioranza dei componenti della stessa.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza di componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Responsabile del procedimento dell'ufficio Tecnico Comunale.

I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione relativa all'argomento stesso.

Art. 7 Attività di segreteria della Commissione

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dall'ufficio Tecnico Comunale.

La segreteria predispone la documentazione presente nell'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione e dal segretario della stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte dal personale dell'ufficio Tecnico Comunale.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 8 Struttura tecnica per l'istruttoria della pratiche

È attribuita al tecnico comunale la responsabilità di svolgimento dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa di autorizzazione paesaggistica e cioè di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta, di acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e di trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, c. 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando che la responsabilità per lo svolgimento delle attività in materia urbanistico-edilizia è attribuita al responsabile del procedimento per l'area tecnica.

Art. 9 Termini per l'espressione del parere

La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad

esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi, rimanendo, in ogni caso, nei termini massimi fissati dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 10 Indennità

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, per i componenti della commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

Art. 11 Durata della Commissione e sostituzione dei suoi componenti

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.

I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.